

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1655)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1961

(V. Stampato n. 3154)

d'iniziativa dei deputati **BONOMI, TRUZZI, GERMANI, VETRONE, ARMANI, PUCCI Ernesto, GERBINO, MONTE, CAMANGI, BOIDI, AIMI, DE MARZI Fernando, RICCIO, REALE Giuseppe, REPOSSI, BIASUTTI, MAXIA, MERENDA, RADI, DE LEONARDIS, BIANCHI Fortunato, SCHIRATTI, CERAVOLO Mario, SCARLATO, LARUSSA, GUERRIERI Filippo, CORONA Giacomo, PREARO, DI LEO, VICENTINI, LEONE Raffaele, SCHIAVON, MARTINA Michele, BUCCIARELLI DUCCI, TANTALO, BALDELLI, VALLIANTE, NUCCI, GIOIA, PINTUS, COSSIGA, BALDI, SINESIO, BELOTTI, FRANZO, SODANO e BERSANI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 LUGLIO 1961

Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le operazioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961, ed i relativi contratti, sono disciplinati dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Il prezzo di cessione per quintale-grado delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961, per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 13,20 per cento, è fissato in lire 55,8426.

Qualora la polarizzazione media generale delle barbabietole da zucchero consegnate a tutte le fabbriche risultasse superiore a 13,20

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il prezzo per grado polarimetrico sarà uguale a lire 73,71 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:

Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
13,20	0,7576	15,40	0,7796
13,30	0,7586	15,50	0,7806
13,40	0,7596	15,60	0,7816
13,50	0,7606	15,70	0,7826
13,60	0,7616	15,80	0,7836
13,70	0,7626	15,90	0,7846
13,80	0,7636	16 —	0,7856
13,90	0,7646	16,10	0,7866
14 —	0,7656	16,20	0,7876
14,10	0,7666	16,30	0,7886
14,20	0,7676	16,40	0,7896
14,30	0,7686	16,50	0,7906
14,40	0,7696	16,60	0,7916
14,50	0,7706	16,70	0,7926
14,60	0,7716	16,80	0,7936
14,70	0,7726	16,90	0,7946
14,80	0,7736	17 —	0,7956
14,90	0,7746	17,10	0,7966
15 —	0,7756	17,20	0,7976
15,10	0,7766	17,30	0,7986
15,20	0,7776	17,40	0,7996
15,30	0,7786	17,50	0,8006

L'importo dovuto dalle società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole, di cui al secondo comma del presente articolo, moltiplicato per il totale dei quintali-grado consegnati dai coltivatori medesimi.

Art. 3.

La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnata per la lavorazione a zucchero, e la relativa polarizzazione media generale di campagna, come pure il peso e la percentuale di tara delle stesse

partite, vengono accertati in contraddittorio, secondo le modalità in vigore nelle precedenti campagne, tra le società saccarifere e i coltivatori interessati.

Per le consegne ed i ricevimenti restano in vigore le modalità delle precedenti campagne.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle Società saccarifere interessate.

Art. 4.

Le società saccarifere sono tenute a corrispondere ai coltivatori, per ogni quintale netto di barbabietole consegnato, i seguenti compensi per spese di trasporto dal centro della coltivazione allo zuccherificio:

a) per le barbabietole consegnate nei *silos* dello zuccherificio:

- L. 24 — per il 1° chilometro;
 » 2 — » 2° »
 » 2 — » 3° »
 » 3 — » 4° »
 » 4 — » 5° »
 » 3,80 » 6° »
 » 3 — » 7° »
 » 4,40 ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 10° incluso;
 » 3,30 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 15° incluso;
 » 2,20 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 20° incluso;
 nessun compenso per i chilometri oltre il 20°.

b) per le barbabietole consegnate franco su vagone alla stazione ferroviaria, su barca alla piarda, su camion o carro alle stazioni o piarde:

- L. 10 — per il 1° chilometro;
 » 5 — » 2° »
 » 3 — » 3° »
 » 4 — » 4° »
 » 4,40 » 5° »

- L. 3,50 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 10° incluso;
- » 2,65 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 15° incluso;
- nessun compenso per i chilometri oltre il 15°

Agli effetti dei compensi chilometrici la distanza dev'essere commisurata al più breve percorso, su strada aperta al pubblico transito, tra il centro della coltivazione e lo zuccherificio.

Le società saccarifere sono tenute a rimborsare ai coltivatori metà delle spese di scarico delle barbabietole nei propri *silos* oppure, per le consegne ai posti di ricevimento esterni degli zuccherifici, su vagone, barca o camion, salvo eventuali migliori condizioni preesistenti a favore dei coltivatori medesimi.

Per gli scarichi meccanici i coltivatori sono tenuti a rimborsare alle società saccarifere lire 7 al quintale, salvo eventuali, diverse condizioni normalmente applicate dalle società medesime anteriormente alla campagna 1960.

Art. 5.

Nel corso della consegna delle barbabietole le società saccarifere sono tenute a corrispondere settimanalmente ai coltivatori, presso lo zuccherificio o la banca scelta di comune accordo, un acconto nella misura di lire 50 per grado polarimetrico sulle barbabietole consegnate nella settimana precedente, deduzione fatta del debito del coltivatore per anticipazioni e sovvenzioni in natura e in denaro, compreso, per le sovvenzioni in denaro, l'interesse annuo del 6 per cento.

I compensi per le spese di trasporto, di cui al precedente articolo, sono esigibili entro il 31 dicembre 1961. Alla stessa data la società saccarifera deve consegnare al coltivatore copia dell'estratto conto.

La società saccarifera deve inoltre pagare al coltivatore interessato il saldo a lui spettante non oltre il 31 marzo 1962.

Dal quindicesimo giorno dopo la chiusura dei ricevimenti fino al giorno dell'effettivo

pagamento, decorrono, a favore del coltivatore, gli interessi in ragione del 6 per cento annuo sulle somme dovute dalla società saccarifera.

Art. 6.

Il coltivatore ha diritto di ritirare gratuitamente dal posto di consegna delle barbabietole, restando a suo carico le spese di facchinaggio e di trasporto dallo zuccherificio al suddetto posto di consegna, quintali 55 di polpe fresche per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnate.

Al coltivatore, che dichiari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di rinunciare al diritto di ritirare le polpe fresche, spetta un compenso di lire 20,90 per quintale netto di barbabietole consegnate.

Agli zuccherifici dotati di impianti speciali per la pressatura delle polpe, anziché polpe fresche nella misura indicata al primo comma del presente articolo, è consentito consegnare un quantitativo di polpe pressate proporzionalmente inferiore in rapporto alla maggiore sostanza secca contenuta oltre il 6 per cento.

Il coltivatore ha l'obbligo di ritirare le polpe fresche ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazione delle barbabietole.

Qualora lo zuccherificio si trovasse nella impossibilità di consegnare al coltivatore, in tutto o in parte, il quantitativo di polpe fresche spettantegli gratuitamente, la società saccarifera interessata deve, a sua scelta:

a) o rilasciargli un buono per il ritiro del quantitativo di polpe fresche non consegnate, valevole per un altro giorno che non cada oltre la fine della lavorazione delle barbabietole;

b) o consegnargli un quantitativo di polpe insilate uguale al 30 per cento delle polpe fresche non ritirate, quantitativo che il coltivatore è tenuto a prelevare entro 45 giorni dalla fine della lavorazione delle barbabietole;

c) o corrispondergli un compenso per ogni quintale di polpe fresche non messo a sua disposizione, nella misura di lire 50 al quintale;

d) o consegnargli chilogrammi 88 di polpe secche (sacco escluso) per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnati.

Le polpe, sia fresche che insilate o essiccate, consegnate dagli zuccherifici ai coltivatori in misura superiore al quantitativo dovuto a titolo gratuito, debbono intendersi permutate con le barbabietole, per un importo equivalente. A tal uopo il prezzo delle polpe viene determinato, riferito a polpe fresche, in ragione di lire 50 al quintale.

Art. 7.

È nulla ogni clausola dei singoli contratti stipulati fra coltivatori e industriali zuccherieri, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.